



Comune di Collegiove

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Art. 1 SCOPI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale, in osservanza della Legge n. 241 1990 (art. 12), e in riferimento agli art. 2 (comma 2, 3), art 28, art. 29 e art 30 nonché del Regolamento Comunale Disciplinante la Concessione in Uso dei Locali di proprietà del Comune, favorisce le manifestazioni promosse sul proprio territorio nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 2 CARATTERISTICHE DELLE MANIFESTAZIONI

1. Possono essere organizzate sul territorio comunale manifestazioni temporanee quali sagre, feste paesane a carattere ricreativo, culturale, religioso, benefico, organizzate da associazioni ricreative, culturali, sportive, religiose o benefiche nonché di tipo politico da partiti, organizzazioni e sindacati.
2. Durante le sopradette manifestazioni possono essere somministrati al pubblico alimenti e bevande, organizzate mostre e vendite, effettuati trattenimenti danzanti, spettacoli di arte varia, tombole ed altri giochi leciti, gare sportive, nell'ambito dell'area individuata.
3. Le attività dovranno essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché quelle riguardanti la sicurezza dei luoghi e delle persone.
4. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente è garantito dal comunicante l'inizio di attività o eventualmente, per particolari attività svolte all'interno della manifestazione, da altre persone aventi titolo espressamente indicate.

Art. 3 SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE

1. In occasione delle manifestazioni nelle quali vengono somministrati al pubblico alimenti e bevande, è necessario presentare un'ideale Denuncia di Inizio Attività, come da modulo predisposto dall'AUSL di Rieti sulla base della legislazione vigente ed in particolare della D.G.R. del 16 maggio 2006 n 275.

4. La durata della somministrazione temporanea non può avere durata superiore a quella della manifestazione e la stessa potrà essere effettuata solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.

Art. 4 LIMITI DI DURATA

1. La durata massima di una manifestazione temporanea che prevede la somministrazione di alimenti e bevande non potrà essere superiore a quindici giorni consecutivi.
2. Sono esclusi dal conteggio i giorni necessari al montaggio/smontaggio attrezzature.

Art. 5 MODALITÀ DI RICHIESTA E CONCESSIONE DATE

1. A scopi organizzativi, tutelativi e di valorizzazione del territorio e delle attività sportive, culturali, religiose e benefiche si riconosce l'importanza di alcune manifestazioni di carattere continuativo entrate storicamente negli eventi del Comune di Collegiove quali:

MANIFESTAZIONE	PERIODO	DURATA
Maria SS. Assunta e S. Antonio	15 e 16 agosto	6 Giorni
Immacolata Concezione	8 dicembre	2 Giorni

2. Inoltre si osserverà intorno alle manifestazioni 'storiche' un periodo di tutela. Per Periodo di tutela si indica un periodo entro il quale non sarà possibile effettuare una manifestazione dello stesso tipo.
3. Non si rilasceranno autorizzazioni qualora la nuova manifestazione comprometta l'organizzazione di un'altra già prefissata.
4. Le domande per le manifestazioni indicate nella tabella dovranno pervenire almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione mentre per le altre richieste il termine è di 20 giorni. Il Comune si riserva di non rilasciare autorizzazioni nel caso la richiesta non arrivi entro tale periodo, farà fede il protocollo interno.
5. Nel caso di più domande di concessione relative alle stesse date, spetterà al Sindaco, avvalendosi del parere dei responsabili dei servizi interessati, valutare quale delle domande dovrà essere accolta tenendo conto del motivo della richiesta (scopo associativo del soggetto richiedente e tipologia della manifestazione), intendendo privilegiare quella che maggiormente risponde al pubblico interesse, che assume rilevanza in relazione alla presenza di alcuno dei seguenti elementi:
 - effettiva rappresentatività dei richiedenti la concessione di interessi generali o diffusi;
 - l'organizzazione deve avere una consistenza tale da costituire punto di riferimento e di aggregazione sociale;
 - rapporti di collaborazione con il Comune, nell'esercizio di attività istituzionali, culturali, e sociali.
6. Se all'esame delle istanze più soggetti richiedenti risultano parimenti meritevoli, la concessione viene rilasciata al soggetto che abbia presentato la domanda per primo. In tal caso fa fede il numero di protocollo dell'Ente.
7. L'Amministrazione si riserva di utilizzare direttamente o indirettamente qualunque data per l'organizzazione o promozione di attività compatibili con i principi della crescita socioculturale e ricreativa del paese.
8. L'organizzazione della singola manifestazione deve avvenire in concertazione con la programmazione dell'Amministrazione e delle altre attività svolte sul territorio comunale.
9. Le richieste di autorizzazione devono essere complete di documentazione con esclusione della dichiarazione di conformità degli impianti (se previsti) ex Legge n. 46/90 e del certificato di corretto montaggio e idoneità statica delle strutture (se previste), che dovranno essere prodotte prima dell'inizio della manifestazione.

10. La richiesta presentata viene istruita dall'ufficio comunale competente il quale ne accerta la completezza documentale e formale. Qualora dal predetto esame risultino carenze o incongruenze, l'Ufficio provvederà a richiedere la documentazione mancante. La richiesta di integrazione può essere effettuata, di norma, una sola volta.
11. I termini per l'istruttoria dell'istanza riprenderanno a decorrere dalla data di presentazione all'Amministrazione Comunale dell'ultimo dei documenti richiesti. Ove la documentazione richiesta non pervenga entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento interlocutorio, la domanda verrà archiviata d'ufficio, con comunicazione all'interessato.
12. Qualora si renda necessario acquisire pareri di altri uffici comunali, l'ufficio competente provvederà ad acquisirli nel termine di 10 giorni decorrenti dalla data di protocollo.

Art. 6 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

1. Coloro che intendono effettuare manifestazioni di cui al presente regolamento su area di proprietà comunale debbono preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
2. La predetta autorizzazione deve essere allegata alla richiesta di autorizzazione di cui all'art. 5.
3. Il rilascio dell'autorizzazione all'uso del suolo pubblico è subordinato alla vigente normativa in materia e dalla disciplina contenuta nel presente Regolamento. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune.

Art. 7. PROCEDURA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

1. Fermo restando quanto stabilito dallo specifico regolamento, coloro che intendono effettuare manifestazioni di cui al presente regolamento non possono ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico senza avere espletato le seguenti incombenze:
 - pagamento della TOSAP, tariffa per occupazione suolo pubblico comunale nei termini e secondo le modalità stabilite dai vigenti criteri in materia;
 - Dichiarazione con cui il titolare dell'attività solleva da ogni responsabilità l'Amministrazione comunale in merito alla messa in sicurezza dell'area per lo svolgimento delle manifestazioni per ogni eventuale danno provocato a cose e persone che transiteranno nell'area durante il periodo delle manifestazioni se si svolgono su area privata esonerando l'Amministrazione comunale da qualsiasi azione risarcitoria;
 - L'Amministrazione Comunale per le aree pubbliche garantisce l'assicurazione per la responsabilità civile per quelle manifestazioni che abbiano ottenuto il patrocinio.
2. L'autorizzazione dell'occupazione rilasciata dal Comune dell'area non costituisce presupposto per il rilascio delle specifiche autorizzazioni amministrative per lo svolgimento della manifestazione.

Art. 8 DENOMINAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

1. Qualora le manifestazioni adottino la definizione di Sagra, Festa o simili, i riferimenti dovranno essere a richiami di tipo gastronomico, culturale o politico chiaramente legati alla tradizione locale o ad espressioni collegate all'attività dell'organizzazione.

Art. 9 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

1. L'organizzazione dovrà comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi commi.
2. Nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture, ecc. dovranno avere i prescritti requisiti di staticità certificati da tecnico abilitato.

3. L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, dovrà essere in regola con le certificazioni vigenti.
4. Le uscite ed i percorsi di esodo dovranno essere costantemente illuminati e lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo e devono essere evidenziati da idonea segnaletica.
5. Dovrà essere presente idonea illuminazione di sicurezza ai fini antincendio.
6. Dovrà essere installato un idoneo estintore presso ogni stand che utilizzi fuoco o combustibili.
7. I depositi di GPL in bombole, dovranno avere una capacità massima di 75 Kg e dovranno essere ubicati in zona protetta, lontano da piante e strutture. Non possono essere accesi fuochi, bracieri od altre fiamme libere nei pressi di vegetazione ad alto fusto o arbustiva ed in zone a rischio di incendio. E' divieto assoluto di utilizzare fuoco a terra, in spazi non delimitati da idonea struttura atta ad impedire il propagarsi di fiamme o scintille;
8. Tutte le eventuali strutture metalliche dovranno essere collegate a terra.
9. Le eventuali linee elettriche aeree dovranno essere ancorate e sorrette da idonei pali, tralicci, ecc. e cavi o corde ad alta resistenza meccanica alla trazione.
10. Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. dovranno essere incanalati tramite apposita fognatura.
11. Ogni fruitore di uno spazio pubblico è responsabile della pulizia e ripristino delle condizioni iniziali del luogo che gli è stato assegnato.

Art. 10 RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE

1. Dovrà essere individuato e comunicato all'Amministrazione Comunale, il responsabile della sicurezza della manifestazione, incaricato di vigilare sull'efficienza dei presidi e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio;
2. In assenza di detta designazione verrà individuato se è un Associazione nel presidente, altrimenti nel comunicante l'inizio di attività.

Art. 11 QUIETE PUBBLICA

1. L'emissione di suoni e rumori dovrà rispettare le disposizioni in materia di inquinamento acustico, in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali, ivi incluse le possibilità di deroga.
2. In caso di vacanza o inapplicabilità di quanto previsto al comma precedente, il Sindaco sentita l'ASL, può disporre con proprio provvedimento limiti e orari.

Art. 12 TARIFFE, TASSE E IMPOSTE

1. Le manifestazioni oggetto del presente regolamento sono assoggettate a tariffe, tasse e imposte comunali secondo quanto disposto dalle normative specifiche al riguardo.

Art. 13 SANZIONI

1. Ai contravventori della presente disciplina si applicano le sanzioni pecuniarie da 25,00 a 500,00 € previste dall'art. 7/bis d. lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), fatte salve diverse disposizioni di Leggi specifiche che stabiliscono importi di diverse entità ed altri procedimenti.
2. In caso di abbandono dell'area con danni e/o rifiuti, si provvederà, fino alla concorrenza delle spese complessive sostenute dall'Amministrazione comunale per gli interventi di ripristino dei luoghi, ad intraprendere azione di rivalsa nei confronti del titolare della manifestazione, ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per il reiterato (più di due volte) abbandono dell'area con danni e/o rifiuti oltre a quanto stabilito dal precedente punto 2, si provvederà a vietare l'assegnazione della stessa al contravventore nei tre anni successivi.

Art. 14 NORME FINALI

1. Il presente regolamento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 134 d. lgs. 18/08/2000 n° 267 ed entra in vigore il giorno successivo alle pubblicazioni previste dalla legge.
2. Il presente regolamento sarà inserito nella raccolta dei regolamenti e tenuto a disposizione di tutti gli interessati perché possa esserne presa visione.